



	<p>Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Comprensivo Statale "A. Casalini" Via Lazio, 3 74020 S. Marzano di S.G. (TA) Centralino 099/2220177 C.F.: 90121500731 C.M. TAIC822009 Email: taic822009@istruzione.it P.E.C: taic822009@pec.istruzione.it Sito internet: www.iccasalini.edu.it Codice IPA: istsc_taic822009 Codice univoco: UFVSTX</p>	 Valutazione e Miglioramento Invalsi Erasmus+
---	--	--

ISTITUTO COMPrensivo STATALE CASALINI"-S. MARZANO DI S.GIUSEPPE
 Prot. 0000303 del 18/01/2023
 IV-8 (Uscita)

Ai docenti

Ai genitori

Oggetto: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti COVID-19

Vista la circolare del Ministero della Salute prot. 51961 del 31/12/2022;

si rendono note

le nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti COVID-19.

1) CASI CONFERMATI

- Per i casi che **sono sempre stati ASINTOMATICI e per coloro che NON PRESENTANO SINTOMI DA ALMENO 2 GIORNI**, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare. Inoltre, per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo.

E' obbligatorio, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici). Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

La scuola applicherà le opportune misure di prevenzione, al fine di garantire la corretta gestione dei momenti di maggiore aggregazione.

- Per i casi in soggetti **immunodepressi**, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

N.B. Per gli alunni da 0 a 6 anni e i fragili restano valide le precedenti disposizioni.

2) CONTATTI STRETTI DI CASO

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, **fino al quinto giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Teresa ALFONSO

